



# Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

## A.C. 2229

Dossier n° 260 - Schede di lettura  
29 gennaio 2020

### Informazioni sugli atti di riferimento

|                           |   |
|---------------------------|---|
| A.C.                      | 2229  |
| Titolo:                   | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007 |
| Iniziativa:               | Governativa   |
| Firma dell'Accordo:       | Sì  |
| Iter al Senato:           | Sì  |
| Numero di articoli:       | 5   |
| Date:                     |   |
| presentazione:            | 13 marzo 2019   |
| trasmissione alla Camera: | 30 ottobre 2019   |
| assegnazione:             | 5 novembre 2019   |
| Commissione competente :  | III Affari esteri   |
| Sede:                     | referente   |
| Pareri previsti:          | I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura)  |
| Oneri finanziari:         | Sì  |

Il Mozambico è un paese dell'Africa meridionale, grande circa tre volte l'Italia con meno di trenta milioni di abitanti, di cui il 45% ha meno di 15 anni. Con un indice di sviluppo umano pari a 0,437 che lo pone al 180° posto su 188 paesi, **il Mozambico è tra i paesi più poveri del mondo**: oltre la metà della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, povertà che si concentra soprattutto nelle zone rurali. Il tasso di alfabetizzazione è di poco superiore al 50% della popolazione.

Divenuto indipendente dal Portogallo nel 1975, è retto da un sistema presidenziale e da un Parlamento monocamerale. Le ultime elezioni Presidenziali e legislative, tenutesi il 15 ottobre 2019, hanno confermato il Presidente uscente, Filipe Nyusi, e rafforzato il Fronte di Liberazione del Mozambico (FRELIMO), al governo dal 1975, che ha ottenuto 184 seggi su 250. Il secondo partito, Resistenza Nazionale Mozambicana (RENAMO), guidato da Ossufo Momade (dopo la morte improvvisa del suo leader Afonso Machaco Dhlakama avvenuta nel maggio 2018), ha perso il 30 per cento dei seggi passando da 89 a 60. Il risultato delle elezioni è stato contestato dall'opposizione che ne aveva chiesto l'annullamento.

**Le relazioni tra Italia e Mozambico** poggiano su un solido e profondo legame di amicizia, iniziato fin da prima dell'indipendenza e poi significativamente rafforzato dal ruolo di mediatore svolto dall'Italia durante i negoziati che si conclusero con la firma dell'**Accordo di Pace di Roma del 4 ottobre 1992**, che pose fine a 16 anni di guerra civile che devastarono il Paese. Questi legami sono stati ribaditi nel corso della recente visita di Stato a Roma del presidente della Repubblica del Mozambico, **Filipe Jacinto Nyusi**, svoltasi nel luglio scorso.

Il Mozambico è uno dei paesi prioritari della cooperazione italiana, con l'obiettivo di sostenerne attivamente lo sviluppo, coerentemente con i principali strumenti politici e programmatici adottati dal Governo mozambicano e dalle Nazioni Unite. Dal 1992 al 2015 il

Mozambico ha beneficiato di 554 milioni di Euro a dono e di 95 milioni di euro a credito d'aiuto da parte della Cooperazione italiana, in aggiunta a due cancellazioni del debito, nel 1996 (154,3 milioni di Euro) e nel 2002 (557,3 milioni). Inoltre Il Programma Paese Italia-Mozambico 2015-2018, attualmente in corso, è stato dotato di un portafoglio complessivo di 193,9 milioni di Euro (28,9 milioni a dono e 165 milioni a credito d'aiuto). I settori di intervento prioritario sono quelli dell'educazione, della salute, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con particolare attenzione, all'interno di ciascuna area, al buon governo ed alla parità di genere.

## Contenuto dell'Accordo

L'Accordo intende fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia, dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e fra biblioteche.

Quanto al **contenuto**, l'Accordo si compone di **25 articoli**, preceduti da un breve preambolo.

Gli **articoli 1 e 2** impegnano le Parti a promuovere e realizzare le attività di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali delle reciproche culture.

L'**articolo 3** riguarda la collaborazione tra le rispettive istituzioni di ricerca, mediante intese tra università e lo scambio di docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte.

L'**articolo 4** è volto a favorire l'insegnamento della **lingua e della letteratura** dell'altra parte contraente attraverso l'istituzione di cattedre e lettori.

L'**articolo 5** incoraggia la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, di banche dati e di esperti.

L'**articolo 6** autorizza le Parti a chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi derivanti dal presente Accordo.

L'**articolo 7** impegna le due Parti a favorire la creazione di proprie istituzioni culturali e scolastiche sul territorio dell'altra Parte.

L'**articolo 8** riguarda la collaborazione nel settore dell'**istruzione** e favorisce lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche e sugli ordinamenti scolastici.

L'**articolo 9** impegna le Parti a offrire borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante la programmazione prevista nell'articolo 21.

Con gli **articoli 9, 10, 11 e 12** viene disciplinata la collaborazione nei settori dell'**editoria, della musica, della danza, arti visive, del teatro, del cinema e del settore radiotelevisivo**.

L'**articolo 13** prevede la collaborazione nell'ambito della repressione del **traffico illegale** di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione.

L'**articolo 14** contempla lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello **sport** e della **gioventù**.

L'**articolo 15** incoraggia lo scambio di esperienze nel settore dei **diritti umani e delle libertà civili e politiche**, nonché in quello delle **pari opportunità** tra i due sessi e della **tutela delle minoranze** etniche, culturali e linguistiche.

L'**articolo 16** riguarda la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare nel campo della **salvaguardia dell'ambiente**, delle scienze agrarie, delle scienze basiche, delle scienze della salute, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Tale cooperazione sarà attuata mediante visite di esperti dei due Paesi, scambio di informazioni e documentazione, organizzazione di seminari, conferenze e mostre, studi e progetti di ricerca comuni ed ogni altra attività concordata dalle Parti.

L'**articolo 17** prevede che per attuare la cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti favoriranno la stipula di accordi specifici con università, enti di ricerca, associazioni scientifiche e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

L'**articolo 18** riguarda la cooperazione nel settore **dell'archeologia, antropologia e scienze affini**, nonché la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale, anche a fini turistici, ed impegna le Parti contraenti a permettere missioni nel proprio territorio di studiosi attivi nei suddetti settori;

L'**articolo 19** prevede agevolazioni per la **circolazione** di persone ed attrezzature necessarie

alla realizzazione delle attività concordate.

L'**articolo 20** contempla un impegno alla protezione dei diritti sulla **proprietà intellettuale**, mediante la conclusione di un apposito Protocollo;

L'**articolo 21** istituisce una **Commissione mista** che si riunirà alternativamente nelle due capitali, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale nonché di redigere i programmi esecutivi pluriennali.

L'**articolo 22** impegna le Parti a non divulgare a stati terzi forniti da una delle Parti sulla base dell'Accordo;

L'**articolo 23** stabilisce che eventuali controversie saranno risolte per via diplomatica;

L'**articolo 24** prevede che l'Accordo potrà essere modificato consensualmente per via diplomatica e che tali modifiche entreranno in vigore con le medesime procedure previste per l'entrata in vigore dell'Accordo.

L'**articolo 25**, infine, disciplina l'entrata in vigore - alla ricezione della seconda delle due notifiche - e la durata dell'accordo, che sarà illimitata, salvo denuncia con effetto a sei mesi.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già approvato dal Senato il 30 ottobre scorso, si compone di 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'**articolo 3** definisce la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'**articolo 4** contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad eventuali ulteriori oneri derivanti dall'articolo 24 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (si tratta della soluzione di eventuali controversie e delle conseguenze delle modifiche all'Accordo).

Infine l'**articolo 5** prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Oltre che di relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, il provvedimento è corredato di una relazione illustrativa e da un'Analisi tecnico-normativa (ATN).

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a) (politica estera e rapporti internazionali dello Stato), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.